

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

(55<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari » (1225) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . Pag.	1123, 1128, 1129
CROLLALANZA . . . . .	1126
GENCO . . . . .	1126
RESTAGNO . . . . .	1127
SACCHETTI . . . . .	1125, 1129
SOLARI . . . . .	1126
ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	1124, 1128

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Angelini Armando, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, Flore-

na, Focaccia, Genco, Imperiale, Indelli, Restagno, Sacchetti e Solari.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Zaccagnini ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Spasari.

GENCO, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari » (1225) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la

concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Ieri, la Commissione ha chiesto con voto unanime al Presidente del Senato la facoltà di discutere il disegno di legge in sede deliberante, anziché in sede referente. Il Presidente, molto gentilmente, mi ha consegnato ieri sera stessa una lettera, con la quale mi informa, aderendo alla richiesta avanzata dalla 7<sup>a</sup> Commissione, di aver assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari », precedentemente deferito in sede referente.

Debbo, inoltre, comunicare che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati, riveste una tale importanza, che ritengo doveroso per noi cercare di approvarlo con la massima urgenza.

Il provvedimento, che autorizza un limite di impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, e negli esercizi successivi, per un totale di 105 miliardi, ha una importanza ed un'urgenza del tutto evidenti: esso, pur non essendo sufficiente a risolvere il problema in maniera definitiva, porta senz'altro un contributo notevole allo sviluppo della costruzione di case popolari, sviluppo che è bene non procrastinare.

Esso, comunque, deve essere considerato come una soluzione transitoria tra quello che è stato fatto nel passato e quello che il Governo disporrà per l'avvenire.

Pertanto, in considerazione del fatto che il disegno di legge costituisce una soluzione del tutto provvisoria, prendendo contemporaneamente atto delle assicurazioni che, al riguardo, ci potrà dare il Governo, e cioè

che tale transitorietà sarà solo quella necessaria per poter successivamente intervenire con altri provvedimenti quando quello in esame avrà esaurito i suoi fondi, potremmo senz'altro dichiararcene soddisfatti.

Z A C C A G N I N I, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero, anzitutto, ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, che permetterà di portare a conclusione, al più presto, il disegno di legge.

Come il Presidente ha già osservato molto giustamente, con il presente disegno di legge si intende provvedere in via provvisoria alla soluzione degli aspetti più immediati del problema in attesa di un ulteriore programma di realizzazione di case popolari.

Le leggi fondamentali esistenti, nel settore dell'edilizia popolare, sono tre, la legge 2 luglio 1949, n. 408, che porta il nome di legge Tupini, la legge Aldisio e la legge Romita; i fondi previsti da tali leggi, però, si sono esauriti dal 1959.

Dal momento che l'esaurirsi dei fondi relativi alle varie leggi era già scontato, il Ministro, mio predecessore, si era occupato della stesura di un testo unico per l'edilizia popolare, in modo da riproporre il problema all'attenzione del Parlamento per ottenere ulteriori fondi; tuttavia, le varie vicende politiche hanno reso impossibile la discussione di tale disegno di legge.

Per dare una sistemazione organica al settore, attraverso una nuova legge, occorrerà un anno di tempo.

Con un calcolo approssimativo si può ritenere che i vari istituti hanno in media programmi di lavoro ancora per un anno, a condizione che si intervenga, al più presto, con un ulteriore stanziamento di fondi.

A questo scopo tende il provvedimento in esame che, con un piano finanziario di 105 miliardi, consentirà di realizzare i programmi senza sosta, dando al Governo il tempo sufficiente per esaminare ed impostare il problema e per portarlo a soluzione.

Desidererei sottolineare l'urgenza del disegno di legge, il quale non intende indicare una linea di attività futura, ma semplicemente sopperire alla prevedibile carenza che

si verificherebbe nei programmi costruttivi, ove non dessimo, per così dire, un po' di ossigeno.

Durante la discussione alla Camera dei deputati ho fatto alcune dichiarazioni circa gli orientamenti che vorrei fossero seguiti nell'impostazione dei programmi: si tratta di due orientamenti che spero verranno accettati anche al Senato.

Con il presente disegno di legge il Ministero è autorizzato a concedere contributi agli Istituti per le case popolari, all'I.N.C.I.S., agli Enti senza scopo di lucro, e alle cooperative edilizie; per quanto riguarda le cooperative la Camera dei deputati ha espresso il suo orientamento attraverso un ordine del giorno, che io ho accolto, nel quale è spiegato che si darà l'assoluta precedenza nell'assegnazione dei fondi agli Istituti per le case popolari e all'I.N.C.I.S.

Verrà data inoltre (e questo costituisce il secondo orientamento) una particolare preferenza alle zone dell'Italia meridionale.

La linea di condotta che la Camera dei deputati ha suggerito risponde rispettivamente a due esigenze molto urgenti. È necessario, infatti, fare in modo che gli Istituti per le case popolari, i quali dispongono di un proprio personale tecnico, non vengano messi nella condizione di dover fermare ogni attività e di dover licenziare tale personale: questo fatto avrebbe delle conseguenze estremamente dannose, in quanto, come è noto, è molto difficile poter recuperare il personale tecnico una volta che sia stato licenziato.

La Camera dei deputati, a mio avviso, nel dare assoluta precedenza agli Istituti per le case popolari e all'I.N.C.I.S. ha adottato senz'altro una soluzione logica.

L'altro orientamento di dare la preferenza alle zone del Meridione risponde alla necessità di intervenire in modo proporzionalmente maggiore nelle zone dove sono più elevati gli indici di affollamento delle abitazioni.

Riterrei, inoltre, opportuno attuare tale intervento preferenziale nei confronti dell'Italia meridionale differenziando il tasso degli interessi, che si debbono pagare per i contributi: a tale scopo proporrei di stabilire, per le zone dell'Italia meridionale, un intervento

dello Stato nella misura del 5 per cento, anziché del 4 per cento.

Nel Meridione non solo esiste un più alto indice di affollamento rispetto alle altre zone d'Italia, ma esiste anche un diverso reddito medio, per cui un contributo dello Stato del 5 per cento nel pagamento del tasso di interesse pur senza colmare tale differenza, viene a diminuire il divario esistente. Il provvedimento consentirà inoltre di affittare le abitazioni a canoni di affitto inferiori a quelli che si stabiliscono per l'Italia settentrionale.

Nell'Italia meridionale certe categorie di lavoratori non sono in grado di pagare affitti che, se pur modesti, sono sempre troppo alti; voi consentirete con me che sarebbe molto grave spendere dei denari per costruire case che non vengono occupate, perchè i canoni di affitto non sono accessibili.

Questo è il motivo per cui ho voluto introdurre il correttivo di un maggiore contributo dello Stato — ripeto il 5 anziché il 4 per cento — correttivo, che è la prima volta che viene applicato; si tratta di un passo che il futuro dimostrerà se sarà stato fruttifero.

**S A C C H E T T I .** Siamo tutti favorevoli a considerare tale provvedimento provvisorio e transitorio, perchè si impone ormai la sistemazione generale e organica di un nuovo codice dell'edilizia, e anzi noi credevamo che in data 31 giugno vi sarebbe stata la presentazione del nuovo testo.

Comunque, non si può dire che la legge n. 408 del 1949 abbia dato buoni risultati, sia dal punto di vista dei costi, sia perchè con tale strumento legislativo hanno potuto svilupparsi determinate forme che vorrei chiamare degenerazioni dell'edilizia economica popolare.

Non credo sia il caso di precisare maggiormente il carattere transitorio di questo provvedimento e di conseguenza l'urgenza della presentazione di un provvedimento generale che organizzi l'edilizia sulla base delle esperienze che abbiamo avuto in questi anni.

La questione, però, che va puntualizzata, riguarda il criterio di priorità adottato per l'assegnazione dei contributi.

Noi siamo d'accordo sulla preferenza data all'Italia meridionale, ma siamo contrari alla esclusione dei contributi nei confronti di alcuni enti che non hanno finalità di lucro. È giusto che vengano escluse dai contributi tutte le cooperative a proprietà divisa, che costituiscono delle forme di vera e propria degenerazione, ma non è giusto che siano escluse tutte le cooperative a proprietà indivisa che, a parità di condizioni, hanno dei costi di costruzione inferiori del quindici per cento e dei costi di affitto inferiori dall'otto al dodici per cento a quelli degli Istituti di case popolari. Questi appartamenti, poi, non possono essere ceduti in proprietà, e quindi è da escludersi qualsiasi finalità di lucro.

Se vogliamo stabilire un criterio di priorità, è indubbio che i Comuni, le Province e le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono i primi tre enti sui quali si può fare affidamento al di fuori di ogni sospetto di attività criticabile.

Personalmente non propongo di escludere dal contributo gli Istituti delle case popolari; però, nell'ordine di priorità, chiedo che vengano indicati i Comuni, le Province, gli Istituti per le case popolari e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Noi non intendiamo ritardare neppure di un solo giorno l'approvazione del disegno di legge, ma intendiamo presentare un ordine del giorno nel quale sono riassunti i criteri testè esposti.

**G E N C O .** Vorrei ringraziare il Ministro della considerazione che ha avuto nei confronti del Mezzogiorno, anche perchè bisogna tenere presente che in alcune zone gli indici di affollamento sono ancora superiori a due.

Vorrei però pregare l'onorevole Ministro di fare in modo che l'attività degli Istituti di case popolari, che indubbiamente fino ad ora si è sviluppata nei capoluoghi di Provincia, si espliciti piuttosto verso i piccoli e grossi Comuni della periferia.

Riferendomi, infatti, alla mia Provincia, vorrei far presente che, mentre a Bari sono stati costruiti dei quartieri di notevole importanza, negli altri centri l'edilizia popolare non si è sviluppata affatto, tanto che in

alcuni paesi vi sono ancora dei lavoratori che potrebbero aspirare ad avere una casa decente e che vivono in veri e propri tuguri.

Bisogna quindi procedere a una ripartizione dell'attività diretta alla costruzione di case popolari, basandosi sul criterio degli indici di affollamento, o su quello della popolazione residente nei singoli Comuni, o su un altro criterio qualsiasi, perchè vi sono ancora dei paesi completamente abbandonati, nei quali manca qualsiasi conforto.

Questa è la raccomandazione che rivolgo al Ministro, al quale rinnovo il mio più vivo ringraziamento.

**S O L A R I .** Sono pienamente d'accordo sui criteri di applicazione della legge, soprattutto per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare nelle zone più povere. A tale proposito vorrei chiedere di applicare questo correttivo anche alla regione del Friuli, per le gravi condizioni di bisogno nelle quali versa; infatti il reddito medio del Friuli è inferiore del 25 per cento a quello delle altre Regioni dell'Italia settentrionale.

Mi associo alle osservazioni del senatore Sacchetti per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi, perchè non si deve tener conto soltanto degli Istituti di case popolari, ma anche delle cooperative e tra queste ultime bisogna senz'altro dare la preferenza a quelle a proprietà indivisa.

Prego, pertanto, il Ministro di tener presente la mia raccomandazione e per il resto mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

**C R O L L A L A N Z A .** Concordo con gli orientamenti espressi dal Ministro per l'applicazione di questo provvedimento a carattere transitorio, ma vorrei pregarlo, dal momento che si è giustamente preoccupato del fenomeno deterioro delle cooperative, di aggiornarsi sui criteri in base ai quali, fino ad oggi, sono stati concessi i fondi a queste ultime. Si sono, infatti, verificati casi in cui alcune cooperative che avevano presentato la domanda otto o dieci anni or sono non sono riuscite ad ottenere un centesimo, mentre, invece, altre cooperative, pur avendo

presentato la domanda all'ultimo momento, sono state largamente favorite e finanziate.

Vorrei, inoltre, raccomandare al Ministro di usare largamente della facoltà, concessagli dalla legge sull'edilizia economica e popolare, di ispezionare le costruzioni anche dopo i collaudi, perchè a volte si verifica il caso di una cooperativa nella quale i soci sono costituiti da vari membri di una stessa famiglia.

La legge sull'edilizia economica e popolare fissa determinati criteri, in base ai quali gli appartamenti non possono avere più di un determinato numero di vani, ma, una volta terminato il collaudo, si eliminano i tramezzi che separano un alloggio dall'altro, e così il concessionario di un alloggio composto di quattro o cinque vani si trova ad essere possessore, con un largo finanziamento dello Stato, di un appartamento composto di nove o dieci camere.

Vorrei anche pregare il Ministro di non tener conto della raccomandazione fatta dal senatore Sacchetti riguardo alle cooperative a proprietà collettiva. Tutti i Governi che si sono succeduti e che si vanno succedendo in quest'ultimo dopoguerra hanno avuto lo scopo ambizioso e nobile di dare un alloggio a tutti gli italiani. Per realizzare tale finalità io credo che non ci si debba basare su tali cooperative che, come ha detto il collega Sacchetti, danno la garanzia di minor costo di costruzione e quindi di minore incidenza nel fitto degli appartamenti, perchè facilmente tali cooperative, anzichè realizzare le costruzioni su un piano economico accessibile ai ceti meno abbienti, si abbandonano a spese e a criteri costruttivi che sono in pieno contrasto con le finalità della legge.

Per quanto, poi, riguarda l'orientamento previsto per il Mezzogiorno, mi associo alle considerazioni fatte dal collega Genco, affinché non si tengano presenti solamente i grossi centri, ma anche le località minori.

Vorrei che il Ministro si rendesse conto delle condizioni in cui versano alcuni paesi, anche fuori dalla mia provincia, come ad esempio Bisceglie. Il vecchio abitato di questo paese si trova in condizioni paurose, non tanto per il modo di vivere della popolazione, che è indescrivibile, quanto per lo stato

di pericolosità in cui versa tutta l'edilizia. Le case, infatti, sono puntellate con travi che vanno da un'abitazione all'altra, di modo che, camminando per la strada, si passa sotto una siepe di assi che tengono in equilibrio tutti i fabbricati. In sostanza, nella maggior parte dei grossi centri pugliesi, che contano anche 80.000 abitanti, le condizioni di alcuni quartieri sono disastrose, perchè l'attività costruttiva in quelle zone si è sviluppata in maniera eccessivamente modesta.

Per quanto riguarda gli orientamenti della futura legge, richiamandomi a quanto ebbi già a sostenere in alcuni dei miei interventi in sede di discussione del bilancio dei Lavori pubblici, vorrei fare al Ministro un'altra raccomandazione, brevissima. Ho accennato, poc'anzi, ai propositi, ambiziosi ma nobilissimi di tutti i Governi, di dare il maggior numero possibile di case agli italiani, anzi il ministro Togni parlava addirittura di dare una casa a ogni italiano. Comunque, per poter veramente sviluppare l'edilizia economica e popolare e per renderla accessibile al massimo dal punto di vista dei costi e dei fitti, riterrei opportuno che i finanziamenti del Governo non fossero semplicemente destinati agli Istituti di case popolari e all'I.N.C.I.S., i quali assolvono bene i loro compiti, sebbene a volte con costi eccessivi, ma credo invece necessario che una parte di detti finanziamenti venga affidata all'iniziativa privata. Si dovrebbe, a mio avviso, entrare nell'ordine di idee di indurre i costruttori privati, attraverso delle disposizioni di legge che li favoriscano, ad orientarsi verso la costruzione di case popolari, invece di dedicarsi esclusivamente alla costruzione di alloggi accessibili solamente alle categorie benestanti.

Assicurando loro, da parte del Governo, un contributo per vano o per metro quadro, vuoto per pieno, si potrebbe veramente promuovere tale attività costruttiva da parte dei costruttori, e, diciamo pure, degli speculatori privati.

**R E S T A G N O .** I temi che volevo toccare sono stati svolti con molta abilità dal senatore Crollanza, ma vorrei in ogni modo associarmi all'apprezzamento espresso nei

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 55<sup>a</sup> SEDUTA (14 ottobre 1960)

confronti di questo disegno di legge, che denota la sensibilità dell'onorevole Ministro per quelli che sono i problemi fondamentali di vita.

Attendo anch'io con impazienza quello che sarà il testo unico definitivo dell'edilizia popolare, perchè vi sono molti problemi che dovranno essere risolti in quella sede.

Riferendomi alle osservazioni fatte dal senatore Genco, vorrei richiamare l'attenzione del Ministro sul fatto che lo statuto dell'I.N.C.I.S. stabilisce che si debba costruire solo nei capoluoghi di provincia. Tale principio, che poteva essere logico cinquanta anni fa, oggi è superato, perchè vi sono delle città, non capoluoghi di provincia, che accolgono centinaia di dipendenti dello Stato. Comunque, col nuovo provvedimento, cercheremo di ovviare a tutti gli inconvenienti.

Per concludere, vorrei dichiarare che anche a mio avviso l'elenco degli istituti che traggono beneficio da questo provvedimento dovrebbe essere un po' allungato. Non vi è, infatti, alcun motivo perchè non si debbano accettare le richieste provenienti da Enti pubblici, come i Comuni e le Province.

Desidero inoltre richiamare l'attenzione del Ministro sulla questione delle cooperative, delle quali parecchi colleghi hanno parlato. Sono nettamente favorevole alle cooperative, ma a quelle che siano in regola al di là di qualsiasi dubbio, non a quelle spurie, e lamento che nei loro confronti, nell'ultimo periodo, non si sia potuto fare alcunchè. Confesso che probabilmente la mia autorità in questo campo è scarsa, ma è certo che non sono riuscito a ottenere il benchè minimo finanziamento per una cooperativa formata da 400 sottufficiali dell'Esercito che si trovano in condizioni paurose. Vorrei quindi raccomandare all'onorevole Ministro di tener conto di questa esigenza, che è veramente sentita.

**PRESIDENTE**, *relatore*. Informo la Commissione che i senatori Sacchetti, Cervellati, Imperiale e Solari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione, mentre riconosce la esigenza che i problemi dell'edilizia economica e popolare vengano affrontati global-

mente e organicamente sul piano legislativo, così da agevolare più ampi sviluppi dell'edilizia sovvenzionata, in armonia con l'imponente fabbisogno di alloggi esistente nel Paese, impegna il Governo a presentare con urgenza il progetto del nuovo testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, unitamente ad un piano organico per la costruzione di 10 milioni di vani di edilizia popolare urbana, da destinare a categorie di popolazione misera e disagiata e invita, altresì, l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, in ordine alla applicazione della legge recante: " Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive integrazioni e modificazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari ", a dare la precedenza assoluta nella concessione dei contributi stessi, agli Enti pubblici, Comuni, Province, Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ».

**ZACCAGNINI**, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio tutti coloro che, pur facendo le loro considerazioni e raccomandazioni, hanno colto il significato puramente transitorio del provvedimento. Era ovvio che un argomento così scottante ci portasse a svolgere considerazioni di carattere generale, che vorrei evitare con cura, perchè mi auguro che presto avremo occasione di occuparci della questione nel suo complesso.

Vorrei ribadire che, per quanto riguarda le assegnazioni dei fondi di questa legge, intendo rimanere fermo nell'orientamento esposto, non per cocciutaggine, ma per considerazioni di ordine pratico, che mi sembrano, al momento presente, giuste.

Chi mi conosce sa che per me il problema della casa rappresenta un aspetto molto importante nella vita sociale; e quindi sono benevolmente disposto verso ogni forma che possa dare un contributo alla soluzione del problema della casa; debbo però, con altrettanta franchezza dire che, per quanto riguarda le cooperative, allo stato dei fatti non esiste la possibilità di fare sufficienti controlli preventivi nè sulla natura di questi enti, nè sulla loro composizione, nè sulle loro particolari attività. In pratica vi sono lunghi elen-

chi di cooperative edilizie dai nomi più fantasiosi, sulle quali, però, è assolutamente impossibile fare una indagine accurata. Esiste, in pratica, per ogni cooperativa, la possibilità di passare da proprietà indivisa a proprietà divisa, e quindi anche quella drastica distinzione tra questi due tipi può essere tranquillamente superata.

Per essere molto chiaro, affermo che non accetto la richiesta di estendere i benefici di questo disegno di legge alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; è un problema di giustizia. Dal bilancio è risultato che per il passato il 56 per cento del finanziamento è stato impegnato per le cooperative, e soltanto il 44 per cento per gli Istituti di case popolari, le Province e i Comuni. Di fronte a tale sproporzione non mi sento assolutamente di creare, con la « goccia d'acqua » rappresentata da questo provvedimento, nuove aspettative e nuovi diritti nei soci delle cooperative di qualsiasi genere. Nella migliore delle ipotesi, poi, le cooperative, se finanziate, potrebbero iniziare i lavori fra 3-4 anni, mentre io ritengo che voi siate d'accordo con me nella necessità di utilizzare presto, ed a favore di chi più ne ha bisogno, i fondi di questa legge. Voi capite bene, onorevoli senatori, che se io apro anche con una lieve fessura questa valvola non posso più fronteggiare tutte le richieste e, quel che è peggio, è impossibile stabilire una graduatoria di esigenze. Per finire su questo tema, dirò che si tratta di una questione che deve essere studiata con molta ponderazione, soprattutto per esaminare il sistema di eccessiva discrezionalità, che possiede in questa materia il Ministero dei lavori pubblici.

S A C C H E T T I. In seguito ai chiarimenti avuti dall'onorevole Ministro, non chiedo il voto sull'ordine del giorno da noi presentato, ma mi limito a sottolineare che le cooperative a proprietà indivisa hanno già delle aree a disposizione, dispongono di statuti che possono essere controllati in qualsiasi momento, e sono pertanto idonee ad assolvere i compiti che il Ministro si propone di perseguire.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È fissato il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1960-61, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

(È approvato).

#### Art. 2.

Nell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è aggiunto il seguente numero:

16) l'U.N.R.R.A.-Casas ».

(È approvato).

#### Art. 3.

La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi annui a partire dall'esercizio 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95.

All'onere di lire 3.000.000.000 relativo alla prima rata dei contributi di cui al precedente articolo 1 si farà fronte per lire 1,5 miliardi con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1,5 miliardi con corrispondente aliquota del maggiore gettito derivante dall'applicazione del

---

7<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 55<sup>a</sup> SEDUTA (14 ottobre 1960)

---

decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, recante modifiche alle aliquote di tasse speciali per contratti di borsa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari